

la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bayerisches Verwaltungsgericht di Ansbach (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ömer Nazli, Caglar Nazli, Melike Nazli e Stadt Nürnberg, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, n. 1, e 14, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione costituito ai sensi dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, la Corte, composta dai signori R. Schintgen (relatore), facente funzione di presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 10 febbraio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

17 febbraio 2000

**nella causa C-156/97: Commissione delle Comunità europee contro Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV<sup>(1)</sup>**

**(«Clausola compromissoria — Risoluzione di un contratto — Diritto al rimborso di anticipi»)**

(2000/C 102/12)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

1) *Un cittadino turco il quale abbia svolto, per un periodo ininterrotto di più di quattro anni, un'attività lavorativa regolare in uno Stato membro, ma che successivamente sia stato sottoposto a detenzione preventiva durante più di un anno per un reato per il quale sia stato poi condannato definitivamente a pena privativa della libertà, con beneficio di sospensione condizionale totale, non ha cessato, per il fatto di non aver svolto un'attività lavorativa durante il periodo di detenzione preventiva, di far parte del regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, allorché trovi un nuovo impiego entro un termine ragionevole dopo la scarcerazione, e può richiedere in tale Stato la proroga del permesso di soggiorno per continuare ad esercitare il diritto di accedere liberamente a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione costituito ai sensi dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia del 19 settembre 1980 sullo sviluppo dell'associazione.*

2) *L'art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 va interpretato nel senso che osta all'espulsione del cittadino turco che fruisca di un diritto attribuitogli direttamente dalla detta decisione allorché tale provvedimento venga emanato in conseguenza di una condanna penale e allo scopo di dissuadere altri stranieri, senza che il comportamento personale dell'interessato dia concretamente motivo di pensare che commetterà altri reati gravi che possano perturbare l'ordine pubblico nello Stato membro ospitante.*

Nella causa C-156/97, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori H. van Lier e G. zur Hausen, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur), contro Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV, con sede in Oss (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. D. Baas, del foro di Mannheim, avente ad oggetto il rimborso di un anticipo che la Commissione ha accordato alla convenuta per un progetto dimostrativo nel settore della produzione di energia con l'impiego di residui della rottamazione delle autovetture, la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore) e V. Skouris, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, e successivamente signor H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 17 febbraio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee la somma di 251 649 euro, maggiorata degli interessi su detta somma a partire dal 1° maggio 1995, calcolati ai tassi pubblicati il primo giorno lavorativo di ciascun mese utilizzati dal Fondo europeo per la cooperazione monetaria per le sue operazioni in euro.*

2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*

3) *La Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 357 del 22.11.1997.

<sup>(1)</sup> GU C 212 del 12.7.1997.